

A tutte le Sedi Aziendali
A tutti i Servizi
A tutte le Aree
A tutti gli Uffici

e p.c. Alle OO.SS.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 20/2022

OGGETTO: COVID-19 Superamento della fase emergenziale – D.L. 24 marzo 2022, N.24 – Decreto Riaperture.

Preso atto che lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri termina il 31 marzo 2022, in riferimento al D. L. del 24 marzo 2022 N. 24, si riportano di seguito i passaggi principali delle disposizioni in esso contenute:

Accesso ai luoghi di lavoro.

Si può accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile 2022.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità.

Resta fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie.

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia.

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L'isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita);
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive.

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. **E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.**

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus.

Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Distinti saluti


L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dr. Arturo Accolla